



Ambasciata d'Italia

Quito

CONTRATTO

ESTERNALIZZAZIONE DI SERVIZI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' CONNESSE AL RILASCIO DEI VISTI DI INGRESSO IN ITALIA

Ai fini di questo contratto, sono adottate le seguenti definizioni:

Per "VISTO" si intende il visto d'ingresso individuale di tipo C in Italia.

Per "UFFICIO" si intende l'Ufficio Consolare o la sezione consolare della Rappresentanza Diplomatica competente al rilascio del visto.

Per "AGGIUDICATARIO" si intende l'operatore economico, individuato mediante apposita procedura selettiva, parte di un contratto di prestazione dei servizi in regime di esternalizzazione.

Per "MINISTERO" si intende il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale della Repubblica Italiana.

Per "UTENTE" si intende il pubblico fruitore dei servizi forniti dall'aggiudicatario.

tra l'Ambasciata d'Italia in Ecuador e l'aggiudicatario per l'affidamento in esternalizzazione dei servizi relativi allo svolgimento di attività connesse al rilascio dei visti di ingresso in Italia per il periodo di quattro anni.

L'anno duemila diciotto, addì nove del mese di agosto, nella città di Quito, presso la sede dell'Ambasciata d'Italia in Ecuador

PREMESSO

- che l'Ambasciata d'Italia in Ecuador (qui di seguito definita anche "Ufficio") per il rilascio dei visti d'ingresso per l'Italia ha ritenuto di individuare un Aggiudicatario di comprovata esperienza nel settore, per assicurare l'espletamento di alcuni servizi di assistenza nell'istruzione dell'iter di rilascio dei visti d'ingresso individuali di tipo C ;

- che per la necessità di cui sopra è stata esperita una gara (bando di gara in allegato) nell'ambito della quale l'Aggiudicatario in epigrafe è stato individuato quale migliore offerente sul piano economico/qualitativo;

TUTTO CIO' PREMESSO

per la stipula del presente contratto si sono personalmente riuniti;

da una parte

l'Incaricato d'affari, signora Ariella Ullian

e dall'altra

la signora Sonia Dhayagude, cittadina indiana, rappresentate legale dell'Aggiudicatario VFS GLOBAL avente sede legale in Cra # 13 n. 97 - 76 Ufficio 301, Bogotá DC, Colombia e la signora Janette Aguirre Mosquera,

cittadina ecuadoriana, rappresentante legale della VIEFFESGLOBAL ECUADOR S.A. con sede legale in Av. Republica E6-449 ed Eloy Alfaro, piano terra, Edificio Castillo Sanchez (accanto al Banco del Pichincha), Quito Ecuador, i quali, mentre confermano e ratificano quanto sopra, che forma parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

La Ditta VSF GLOBAL (di seguito denominato l'Aggiudicatario) con il presente contratto si obbliga nei confronti dell'Ufficio a svolgere tutte le attività inerenti ai servizi di cui in epigrafe, secondo quanto previsto dall'offerta tecnico/economica presentata dall'Aggiudicatario in sede di gara (compreso l'allegato relativo alle localizzazioni dei locali e loro layout), dal capitolato tecnico depositato presso gli uffici dell'Ambasciata d'Italia in Ecuador e dagli altri documenti di gara, la cui consultazione è stata consentita agli interessati, tutti allegati al presente contratto del quale costituiscono parte integrante.

Le parti convengono che l'ubicazione dei locali da adibire a centro visti dovrà essere: Av. Republica E6-449 ed Eloy Alfaro, piano terra, Edificio Castillo Sanchez (accanto al Banco del Pichincha), Quito Ecuador.

L'Aggiudicatario si impegna ad allestire i locali ispirandosi al decoro e al prestigio, facendo ricorso, ove possibile, anche a materiali che ricordino lo stile e la cultura italiana, d'intesa con la Sede.

L'Aggiudicatario si impegna a permettere l'utilizzazione dei locali anche per attività di promozione turistica dei flussi verso l'Italia, ove richiesto dall'Ambasciata d'Italia in Ecuador.

ART. 2

L'Aggiudicatario si impegna ad osservare il più assoluto riserbo sui fatti e le informazioni di cui possa venire a conoscenza in ragione dei compiti indicati al precedente art. 1.

L'Aggiudicatario si impegna a trattare i dati personali degli Utenti nel rispetto del D.Lvo 196/2003 e dell'Allegato X al Regolamento (CE) n. 810/2009.

Qualsiasi rapporto o documento prodotto nell'esercizio delle suddette prestazioni non potrà essere divulgato, o comunque portato a conoscenza di terzi, o impiegato senza la previa autorizzazione dell'Ufficio. Tale impegno sussisterà anche dopo lo scioglimento del rapporto contrattuale.

L'Aggiudicatario si impegna a non ostacolare le verifiche e i controlli a campione che l'Ufficio effettua nei locali del fornitore esterno di servizi ai sensi del Codice Visti (Regolamento (CE) n.810/2009).

L'Aggiudicatario è obbligato a trattare i dati forniti dagli utenti nel rispetto del D.Lvo 196/2003 e dell'Allegato X al Regolamento (CE) n. 810/2009.

L'Aggiudicatario è obbligato a fornire agli utenti l'informativa sul trattamento dei dati personali, di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), nonché ogni utile indicazione in ordine all'esercizio dei diritti di cui sono titolari a norma dell'art. 7 del medesimo decreto.

In merito alla protezione dei dati personali, l'aggiudicatario:

a) impedisce in qualsiasi momento che i dati siano letti, copiati, modificati o soppressi senza autorizzazione, soprattutto durante la trasmissione alla Rappresentanza diplomatica o consolare competente;

b) trasmette i dati per via elettronica in forma cifrata;

c) trasmette i dati il più presto possibile, almeno alla fine del giorno della loro raccolta;



- d) sopprime immediatamente i dati dopo la loro trasmissione e provvede affinché gli unici dati che possono essere conservati siano il nome e il recapito del richiedente al fine di fissare appuntamenti, nonché il numero di passaporto fino alla restituzione del passaporto al richiedente, se del caso;
- e) mette in atto tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative necessarie per tutelare i dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale, dall'alterazione, dall'accesso o divulgazione non autorizzati, in particolare quando la cooperazione comporti la trasmissione di pratiche e dati alla Rappresentanza diplomatica o consolare, e da qualsiasi altra forma illecita di trattamento di dati personali;
- f) tratta i dati solo ai fini del trattamento dei dati personali contenuti nelle domande per conto dello Stato membro o degli Stati membri interessati;
- g) applica norme di protezione dei dati almeno equivalenti a quelle contenute nella direttiva 95/46/CE;
- h) fornisce ai richiedenti le informazioni previste all'articolo 37 del regolamento VIS.

ART. 3

Le parti convengono che nessun rapporto di impiego tra l'Ufficio e i dipendenti dell'Aggiudicatario può instaurarsi in virtù di quanto previsto dal presente contratto, o di qualsiasi attività posta in essere in adempimento di esso.

L'Aggiudicatario si impegna ad adibire al servizio personale senza precedenti penali, adeguatamente formato, anche dal punto di vista linguistico, nel pieno rispetto della normativa internazionale in materia di lavoro, con particolare riferimento ai diritti dei lavoratori, come codificati dalla Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia.

Tra il personale in servizio è sempre presente almeno un'unità ogni cinque che abbia un sufficiente grado di conoscenza della lingua italiana.

L'Aggiudicatario si impegna a comunicare all'Ufficio le generalità degli addetti al servizio al momento dell'assunzione.

L'Aggiudicatario, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, individua, tra gli addetti più qualificati, un soggetto che operi quale referente del servizio nei confronti dell'Ufficio, e che abbia il gradimento di quest'ultimo. Qualora venga meno il rapporto fiduciario, l'Ufficio può insindacabilmente chiederne la sostituzione. L'eventuale inerzia al riguardo costituisce inadempimento essenziale.

L'Aggiudicatario rinuncia ad ogni pretesa economica nei confronti dell'Ufficio per gli investimenti, per la messa in opera dei centri visti e per l'adempimento del presente Contratto.

L'Ufficio non è responsabile per eventuali modifiche all'Allegato 1 del Regolamento (CE) n. 539/2001 che determinino la riduzione del volume delle domande di Visto.

L'Aggiudicatario solleva l'Ufficio da ogni responsabilità penale e civile per i danni a cose o persone derivante dall'adempimento del presente Contratto.

L'Aggiudicatario si obbliga a risarcire ogni danno causato a cose o persone dell'Ufficio per colpa e per dolo derivante dall'adempimento del presente Contratto. Nessuna azione dolosa o colposa dell'Ufficio può fondare richieste di risarcimento da parte dell'Aggiudicatario.

L'Aggiudicatario solleva l'Ufficio da ogni responsabilità e richiesta di risarcimento avanzate da parte dell'utenza del centro visti nel corso di eventuali contenziosi tra l'Aggiudicatario e l'utenza stessa.

ART. 4

La durata del presente contratto è di 4 anni dal giorno 9 agosto 2018 al giorno 8 agosto 2022. Su richiesta dell'Ufficio, l'Aggiudicatario si impegna ad assicurare i servizi in oggetto, alle stesse condizioni qui regolate, anche dopo il termine del contratto, per un periodo massimo di 180 giorni.



ART. 5

Quale corrispettivo delle prestazioni effettuate, l'Aggiudicatario percepirà direttamente dall'utenza gli oneri richiesti in sede di gara pari a € 13,00 (euro tredici) per i visti individuali, come da offerta presentata in sede di gara.

A partire dal secondo anno di durata della concessione, può essere stabilita una riduzione del costo del servizio in relazione ad un eventuale incremento dei visti rilasciati rispetto all'anno precedente.

In tal caso l'eventuale riduzione del costo viene calcolata sulla base di una apposita tabella incrementale da allegare al bando di gara. La riduzione non potrà in ogni caso superare la misura del 20%.

Non è previsto un adeguamento del costo del servizio in aumento per tutta la durata del contratto.

Ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie, il costo dei servizi connessi ad una richiesta di visto non può comunque superare, in totale, la metà dei diritti amministrativi dovuti all'Ufficio.

Eventuali servizi aggiuntivi ancillari (es. traduzioni, fototessere, fotocopie, servizi assicurativi, servizio cosiddetto VIP) offerti alla generalità dell'utenza potranno essere direttamente riscossi dall'Aggiudicatario e non sono computabili nel calcolo dei sopramenzionati limiti.

Tali servizi, insieme alle relative tariffe, dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Ufficio ed essere resi noti all'utenza attraverso apposita cartellonistica, che evidenzia come non si tratti di servizi amministrativi dovuti per il servizio dei visti.

L'Aggiudicatario riconosce che ai sensi della normativa europea i richiedenti visti possono presentare domanda di visto direttamente alla rappresentanza diplomatico-consolare.

ART. 6

L'Aggiudicatario non può cedere a terzi il presente contratto senza il previo consenso espresso dell'Ufficio. L'Ufficio potrà esprimere parere favorevole solo in caso di verifica positiva del possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale in capo al cessionario. In caso di cessione, il cedente (l'Aggiudicatario) è responsabile in solido delle obbligazioni del cessionario e risponde nei confronti dell'Ufficio dell'eventuale inadempimento di quest'ultimo.

Nel caso di ricorso a forme di avvalimento, l'Aggiudicatario non potrà procedere a sostituire i partner coinvolti senza che l'Ufficio abbia previamente e formalmente espresso il proprio consenso.

ART. 7

Le parti convengono che, oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del codice civile italiano per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile italiano, le seguenti fattispecie:

- cessione del contratto senza previo consenso dell'Ufficio;
- modifica intervenuta nei soggetti coinvolti di eventuali accordi di avvalimento senza previo consenso dell'Ufficio;
- interruzione non motivata del servizio;
- gravi deficienze e/o irregolarità nell'esecuzione del servizio e degli obblighi contrattuali, tali da compromettere l'obiettivo di aumentare l'offerta di visti.
- mancato adempimento e rimedio da parte dell'Aggiudicatario, entro sei mesi dalla firma del presente Contratto, in conseguenza di contestazioni scritte dell'Ufficio, in merito a deficienze, difformità e/o irregolarità avuto riguardo agli impegni assunti dall'Aggiudicatario nell'offerta tecnico/economica (compreso l'allegato relativo alle localizzazioni dei locali e loro *layout*) presentata per la partecipazione alla gara ed, in particolare, avuto riguardo alla localizzazione dei locali da adibire a centri visti, così come individuati al precedente Art. 1;

- mancato rispetto di impegni e standard nell'erogazione del servizio previsti nel Capitolato tecnico (allegato al presente contratto);
- mancata o intempestiva sostituzione del referente ove richiesto dall'Ufficio;
- manifestazione per iscritto, da parte dell'Ufficio, di lamentele per disservizi in numero superiore a dieci nell'arco di un anno solare.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto è risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione dell'Ufficio in forma di lettera raccomandata o altro idoneo sistema di comunicazione, in base alle leggi italiane.

La risoluzione del contratto non esclude l'azione di risarcimento per danni, da parte dell'Ufficio. Con la risoluzione del contratto sorge per l'Ufficio il diritto di affidare il servizio a terzi per il periodo di tempo occorrente per procedere a nuovo affidamento.

ART. 8

Le parti riconoscono espressamente che il presente contratto è disciplinato, salvo dove diversamente disposto, dalla legge italiana e sottoposto alle clausole di immunità previste dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche e alla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari.

In caso di controversia tra le parti il foro competente è il Tribunale di Roma.

La sottoscrizione del contratto obbliga l'Aggiudicatario sin dalla stipula, mentre il vincolo diverrà efficace per l'Ufficio soltanto dopo l'approvazione, ed esperite le procedure di controllo secondo le norme della legge italiana.


ART. 9

L'Aggiudicatario dichiara di eleggere il proprio domicilio in Av. Republica E6-449 ed Eloy Alfaro, piano terra, Edificio Castillo Sanchez (accanto al Banco del Pichincha), Quito Ecuador.

ART. 10

Il presente atto, scritto con mezzo informatico, consta di fogli otto di carta bianca siglati in ogni pagina da entrambe le parti.

Per l'Ambasciata d'Italia in Ecuador
 Firmato da: Ariella Ullian
 Titolo: Incaricata d'Affari
 Ambasciata d'Italia, Quito, Ecuador
 Firma: *Ariella Ullian*
 Data: *08.08.2018*



Per la VFS GLOBAL
 Firmato da: Sonia Dhayagude
 Titolo: Vice Direttore Regionale,
 America Latina
 Firma: *Sonia Dhayagude*
 Data: *09/08/2018*

Per la VIEFFESGLOBAL ECUADOR S.A.
 Firmato da: Janette Aguirre Mosquera
 Titolo: Presidente / Rappresentante Legale
 Firma: *Janette de Jarama*
 Data: *09/08/2018*

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1341 e 1342 del c.c., le Parti espressamente approvano e sottoscrivono le seguenti clausole:

- Art. 8 (legge applicabile e foro competente).

Le Parti dichiarano di scegliere, quale legge applicabile al contratto ed alle obbligazioni dallo stesso nascenti, quella dell'Ecuador e le immunità previste dalla Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche, alle quali fanno integrale rinvio per quanto non espressamente disposto nel presente contratto. Ogni controversia relativa al presente contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di Quito, Ecuador.

Per l'Ambasciata d'Italia in Ecuador

Firmato da: Ariella Ullian

Titolo: Incaricata d'Affari

Ambasciata d'Italia, Quito, Ecuador

Firma: *Ariella Ullian*

Data: 08.08.2018

Per la VFS GLOBAL

Firmato da: Sonia Dhayagude

Titolo: Vice Direttore Regionale,

America Latina

Firma: *Sonia Dhayagude*

Data: 09/08/2018

Per la VIEFFESGLOBAL ECUADOR S.A.

Firmato da: Janette Aguirre Mosquera

Titolo: Presidente / Rappresentante Legale

Firma: *Janette de Aguirre*

Data: 09/08/2018





Ambasciata d'Italia

Quito

ACCORDO DI CONFIDENZIALITA'

Tra l'Ambasciata d'Italia in Ecuador e l'Aggiudicatario VSF GLOBAL

per l'affidamento in esternalizzazione dei servizi relativi allo svolgimento di attività connesse al rilascio dei visti di ingresso in Italia per il periodo di quattro anni a partire dalla data di stipula del presente contratto (denominato qui il "Ricevente"), rappresentato ai fini del presente accordo dalla signora Sonia Dhayagude, cittadina indiana, rappresentate legale dell'Aggiudicatario VFS GLOBAL avente sede legale in Cra # 13 n. 97 – 76 Ufficio 301, Bogotá DC, Colombia e dalla signora Janette Aguirre Mosquera, cittadina ecuadoriana, rappresentante legale della VIEFFESGLOBAL ECUADOR S.A. con sede legale in Av. Republica E6-449 ed Eloy Alfaro, piano terra, Edificio Castillo Sanchez (accanto al Banco del Pichincha), Quito Ecuadorin qualità di suoi legali rappresentanti pro tempore

Nel seguito congiuntamente denominate le "Parti"

Premesso che:

- a) l'Ambasciata d'Italia in Ecuador per il rilascio dei visti d'ingresso per l'Italia ha ritenuto di individuare un Aggiudicatario di comprovata esperienza nel settore, per assicurare l'espletamento di alcuni servizi di assistenza nell'istruzione dell'iter di rilascio dei visti d'ingresso individuali di tipo C e con essa ha concluso in data 9 agosto 2018 un contratto per la fornitura stessa di tali servizi.
- b) La Società VIEFFESGLOBAL ECUADOR S.A. (sussidiaria di totale proprietà della VF Worldwidw Holdings Ltd.), nella persona del suo legale rappresentante por tempore, è stata selezionata come idonea all'espletamento dei servizi sopra genericamente indicati e a tal fine ha stipulato il contratto sopra menzionato.
- c) L'Ambasciata d'Italia in Ecuador, nella persona del suo funzionario rappresentante, Incaricata d'Affari, signora Ariella Ullian, ritiene di essenziale importanza che la gestione degli incarichi affidati a risorse esterne, siano oggetto di apposito ed ancillare contratto, separato dal contratto di affidamento dei servizi professionali, che abbia ad oggetto l'obbligo di riservatezza delle informazioni delegate e ricevute dall'affidataria risorsa esterna, prevedendo a tal fine uno specifico obbligo a carico di quest'ultima;

pertanto, tutto quanto sopra premesso, le Parti concordano quanto segue:

- 1) Le premesse sono parte integrante del presente accordo;
- 2) La Società Ricevente informazioni per assicurare l'espletamento di alcuni servizi di assistenza nell'istruzione dell'iter di rilascio dei visti d'ingresso acquisirà da parte dei richiedenti informazioni personali e di natura confidenziale. La stessa Società, al fine di espletare le proprie obbligazioni previste nel contratto di concessione di servizi in essere con l'Ambasciata d'Italia in Ecuador, verrà a conoscenza di informazioni relative a procedure, anche informatiche, necessarie per la fornitura del servizio, le quali anch'esse rivestono carattere di confidenzialità;
- 3) Tali informazioni saranno fornite al soggetto Ricevente in qualsiasi forma concordata e su qualsiasi tipo di supporto, nonché in modo diretto mediante esposizione orale, in modo che esso possa utilizzare le stesse nella più completa efficienza e riservatezza richieste e concordate;

- 4) il Ricevente assume la responsabilità di mantenere segreti i predetti dati ed informazioni ottenuti, concernenti l'espletamento delle proprie obbligazioni contrattuali, così come previsto nell'art. 2 del Contratto di concessione di servizi sottoscritto in data 9 agosto 2018 con l'Ambasciata d'Italia in Ecuador;
- 5) Il Ricevente non comunicherà le dette informazioni ed i dati concernenti il Servizio offerto a terzi, né metterà comunque alcuno in situazioni di prendere conoscenza di dette informazioni e dati senza il preventivo consenso scritto dell'Ambasciata d'Italia in Ecuador;
- 6) Il Ricevente utilizzerà tali informazioni e dati esclusivamente ai fini dell'espletamento dei servizi professionali richiesti e concordati tra le Parti;
- 7) A tal fine il Ricevente dovrà mettere a conoscenza di dette informazioni e dati i propri dipendenti impegnandoli al segreto, ed il Ricevente sarà solidamente responsabile per qualsiasi violazione del segreto, direttamente o indirettamente commessa dai suoi collaboratori;
- 8) Il Ricevente comunicherà all'Ambasciata d'Italia in Ecuador il nome di tutti i suoi dipendenti ai quali sono state comunicate le sopradette informazioni e dati e che, comunque, avranno accesso in forma completa o semplicemente parziale ad essi;
- 9) Il Ricevente sarà responsabile qualora terzi prendano conoscenza delle informazioni e dati dal Ricevente stesso, dai suoi dipendenti, anche qualora ciò sia dovuto alla sola negligenza del Ricevente e dei suoi dipendenti relativamente alla protezione della segretezza delle informazioni e dati ricevuti;
- 10) L'impegno di segretezza non si applica a quelle informazioni:
 - che il Ricevente possedesse prima della firma del presente accordo;
 - che sono o saranno di pubblico dominio o diverranno di pubblico dominio indipendentemente dall'azione del Ricevente o di suoi dipendenti;
- 11) Le disposizioni previste dal presente accordo saranno applicabili a tutte le altre informazioni e a tutto il materiale che in futuro l'Ambasciata d'Italia in Ecuador dovesse eventualmente fornire in via confidenziale al Ricevente;
- 12) L'obbligo del Ricevente di mantenere riservati i dati ottenuti dall'Ambasciata d'Italia in Ecuador avrà durata superiore di due anni rispetto alla scadenza del contratto di concessione di servizi, cui il presente contratto è ancillare. Il presente contratto entrerà in vigore a far data dalla sua firma.

Quito, li 9 agosto 2018

Per l'Ambasciata d'Italia in Ecuador

Firmato da: Ariella Ullian

Titolo: Incaricata d'Affari

Ambasciata d'Italia, Quito, Ecuador

Firma: *Ariella Ullian*

Data: *08.08.2018*

Per la VFS GLOBAL

Firmato da: Sonia Dhayagude

Titolo: Vice Direttore Regionale,
America Latina

Firma: *Sonia Dhayagude*

Data: *09/08/2018*

Per la VIEFFESGLOBAL ECUADOR S.A.

Firmato da: Janette Aguirre Mosquera

Titolo: Presidente / Rappresentante Legale

Firma: *Janette Aguirre Mosquera*

Data: *09/08/2018*

